

# Assicurazione multirischio per chi pratica sport nel tempo libero

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: ITAS Mutua – Italia – Iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00008

Prodotto: “*ITAS Active*”



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

Itas Active è una polizza collettiva ad adesione facoltativa con contraente ITAS Intermedia srl, a copertura di alcuni rischi connessi all’attività sportiva praticata nel tempo libero.



## Che cosa è assicurato?

ITAS Mutua indennizza l’assicurato e copre la sua responsabilità civile nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nel certificato di assicurazione.

### ✓ Infortuni

ITAS Mutua copre gli infortuni che l’assicurato subisce durante l’attività sportiva praticata nel tempo libero.

#### a) Invalidità permanente da infortunio

ITAS Mutua, a seguito di infortunio dell’assicurato che comporta la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della propria capacità allo svolgimento di un qualsiasi lavoro corrisponde un indennizzo proporzionale al grado d’invalidità permanente;

#### b) Morte da infortunio

ITAS Mutua, a seguito di infortunio dell’assicurato che abbia come conseguenza la morte corrisponde l’indennizzo ai beneficiari.

### ✓ Responsabilità Civile

ITAS Mutua, a seguito di un evento accidentale verificatosi durante l’attività sportiva praticata nel tempo libero tiene indenne l’Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile acquistare, solo in abbinamento, le ulteriori garanzie opzionali:

#### - Rimborso Spese

ITAS Mutua a seguito di infortunio dell’assicurato durante l’attività sportiva praticata nel tempo libero, che ha comportato l’accesso in pronto soccorso, rimborsa:

- le spese mediche e di soccorso;
- le lezioni sportive e noleggio di attrezzature sportive;
- il viaggio per il recupero di attrezzatura sportiva in Italia.

#### - Tutela Legale

ITAS Mutua assume a proprio carico il rischio dell’assistenza giudiziale e stragiudiziale, necessaria a tutela dei diritti dell’assicurato, a seguito di incidente o infortunio occorso durante l’attività sportiva praticata nel tempo libero.



## Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite nelle Condizioni di assicurazione.

### Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi gli infortuni causati:

- ✗ dalla pratica di sport pericolosi indicati nelle Condizioni di assicurazione all’art. 2.3.1 – Esclusioni comuni;
- ✗ dalla partecipazione a competizioni agonistiche e relativi allenamenti e dalla pratica di sport a carattere professionale;
- ✗ trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane;

- ✗ alla guida o in qualità di passeggero di veicoli a motore, natanti e velivoli in genere;
- ✗ da stato di ebbrezza, da abuso di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni;
- ✗ da armi in genere.

### Infortuni

- ✗ Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi. L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
- ✗ Sono esclusi gli infarti e le infezioni insorte o concausate da pandemia o epidemia.

### Responsabilità Civile

Sono esclusi:

- ✗ i danni ai soggetti non considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
- ✗ i danni che non siano materiali e diretti;
- ✗ i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- ✗ i sinistri per i quali l’assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società;
- ✗ i danni a cose sollevate, rimorchiate, trasportate, caricate o scaricate.

### Tutela Legale

La garanzia non opera:

- ✗ in materia fiscale e amministrativa;
- ✗ per fatti conseguenti a tumulti popolari, guerra, atti di terrorismo o vandalismo, terremoto, sciopero o serrate;
- ✗ per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;

- ✗ per fatti dolosi delle persone assicurate;
- ✗ per inquinamento dell’ambiente non accidentale;
- ✗ per controversie con ITAS Mutua.

ITAS Mutua non si assume il pagamento di:

- ✗ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- ✗ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali.



## Ci sono limiti di copertura?

Nel certificato di assicurazione e nelle Condizioni di assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie.

! L’assicurazione è valida esclusivamente in caso di sinistro legato all’attività sportiva praticata nel tempo libero.

### ! Infortuni

L'assicurazione non è prestata per le persone di età superiore a 80 anni.

**a) invalidità permanente da infortunio:** somma assicurata per sinistro di 20.000 € e franchigia del 30% sul grado di invalidità permanente;

**b) Morte da infortunio:** somma assicurata per sinistro di 30.000 €.

### ! Rimborso Spese

- Spese mediche e di soccorso: limite indennizzo per sinistro di 250 €;
- Rimborso spese di lezioni e noleggio attrezzatura sportiva non

goduta: 50 € al giorno entro il massimo di 250 €, per sinistro;

- Viaggio per il recupero di attrezzatura sportiva in Italia: scoperto del 10% e limite di indennizzo di 250 €, per sinistro.

### ! Responsabilità Civile

- scoperto del 10% e massimale di 200.000 per ogni persona deceduta o ferita, per sinistro;
- franchigia di 500 € e massimale di 15.000 € per danni a cose, per sinistro.

**! Tutela Legale:** massimale per sinistro di 3.000 €.



## Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale in Europa se l'assicurato è cittadino italiano residente in Italia, vale in Italia se l'assicurato è cittadino straniero.



## Che obblighi ho?

- fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio. L'inosservanza di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro darne tempestivo avviso scritto a ITAS Mutua **entro 9 giorni** da quando ne ho avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



## Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato al termine della procedura di acquisto on-line della copertura assicurativa, tramite carta di credito ed è comprensivo delle imposte dovute per legge.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dal momento del pagamento del premio e per il periodo riportato nel certificato di assicurazione.

La durata della copertura assicurativa può essere:

- da uno a quattro giorni;
- sette giorni;
- un mese;
- tre mesi.



## Come posso disdire la polizza?

La copertura assicurativa cessa alla data di scadenza pattuita senza necessità di disdetta.

Quando l'adesione al contratto di assicurazione avviene a distanza e la copertura è di durata pari o superiore a 30 giorni, l'aderente può recedere dallo stesso entro 14 giorni dalla data di adesione.

**Assicurazione multirischio per chi pratica sport nel tempo libero**  
**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni**  
**(DIP aggiuntivo Danni)**



Data di aggiornamento: 06/2026 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni (iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008) , capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 010), con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it); e-mail: [segreteria.dir-gen@gruppoitas.it](mailto:segreteria.dir-gen@gruppoitas.it); PEC: [itas.mutua@pec-gruppoitas.it](mailto:itas.mutua@pec-gruppoitas.it).

Con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato (31/12/2025), si riportano:

Patrimonio netto: 539 mln di € | Risultato economico di periodo: 18 mln di € | Indice di solvibilità: 297%

I dati essenziali sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sono pubblicati con la Relazione SFCR Annual disponibile sul sito: <https://www.gruppoitas.it/it/dati-societari/sfcr-unico-di-gruppo>

Al contratto si applica la legge italiana.



**Che cosa è assicurato?**

ITAS Mutua indennizza l'assicurato e copre la sua responsabilità civile nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nel certificato di assicurazione.

Non ci son informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



**Che cosa NON è assicurato?**

Non ci son informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



**Ci sono limiti di copertura?**

Non ci son informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



**A chi è rivolto questo prodotto?**

La copertura assicurativa è rivolta alle persone fisiche per tutelarsi, **durante l'attività sportiva praticata nel tempo libero**, con:

- un indennizzo economico in caso di infortunio o morte da infortunio;
  - un rimborso spese - in caso di infortunio – per le spese mediche e di soccorso, lezioni sportive o noleggio attrezzatura sportiva -pagate e non godute, viaggio per recupero di attrezzatura sportiva in Italia;
  - un risarcimento economico in caso di danni involontariamente causati a terzi;
- un rimborso delle spese legali per controversie e procedimenti a seguito di incidente o infortunio.



**Quali costi devo sostenere?**

I costi di intermediazione, sono pari al 20 %.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: <a href="mailto:reclami@gruppoitas.it">reclami@gruppoitas.it</a> I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>Arbitrato:</b> le Condizioni di assicurazione non regolano le modalità di ricorso a procedure arbitrali; vale quanto previsto dal Codice di Procedura Civile (titolo VIII, capo I). <b>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere,</b> il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net">https://ec.europa.eu/info/fin-net</a> .
REGIME FISCALE	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con le seguenti aliquote applicate ai premi imponibili : - garanzie infortuni: 2,5%; - garanzie rimborso spese: 12,5% - garanzia responsabilità civile 21,25% e contributo anti racket pari al 1%; - garanzia tutela legale 12,5% .
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link ( <a href="https://www.gruppoitas.it/oblio-oncologico">https://www.gruppoitas.it/oblio-oncologico</a> ).
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.



**ITAS Active**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**Polizza per l'assicurazione infortuni, responsabilità civile, rimborso spese e tutela legale durante l'attività sportiva praticata nel tempo libero**



**Edizione 06/2026**

**Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le Linee guida "Contratti semplici e chiari"**

# Condizioni di assicurazione

## ITAS Active

### Indice

INDICE .....	2
GLOSSARIO .....	3
<b>NORME DI CARATTERE GENERALE</b> .....	5
COSA È ASSICURATO .....	7
<b>GARANZIE BASE</b> .....	7
<b>Art. 2.1.1 - GARANZIA INFORTUNI</b> .....	7
Art. 2.1.2 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE .....	7
<b>GARANZIE OPZIONALI</b> .....	8
<b>Art. 2.2.1 - GARANZIA RIMBORSO SPESE</b> .....	8
Art. 2.2.2 - GARANZIA TUTELA LEGALE .....	8
COSA NON È ASSICURATO .....	10
MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA .....	12
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....	13
<b>ESTRATTO DELLO STATUTO</b> .....	17

#### **Che cosa sono i box di consultazione?**

I box di consultazione sono degli appositi spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali e forniscono chiarimenti su termini o temi specifici, o indicano a chi rivolgersi o come comportarsi in caso di necessità. Questi box non hanno valore contrattuale ma solo informativo e, per questo, è importante fare sempre riferimento alle condizioni a cui si riferiscono.

# Condizioni di assicurazione

ITAS Active

Glossario

---

## GLOSSARIO

---

<b>Aderente</b>	Il soggetto che aderisce per sé, per la sua famiglia o per un gruppo di persone alla polizza collettiva pagandone il premio.
<b>Assicurati</b>	L'Aderente e i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Attività giudiziale</b>	Attività che viene svolta avanti a un Giudice, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico, per arrivare ad una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio.
<b>Attività stragiudiziale</b>	Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
<b>Caso assicurativo</b>	il verificarsi della controversia.
<b>Certificato di assicurazione</b>	il documento che prova l'assicurazione inviato via e-mail all'Aderente a seguito del pagamento del Premio.
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione: intermediario di ITAS Mutua.
<b>Contravvenzione</b>	tipo di reato perseguibile d'ufficio e punito con l'arresto e/o l'amenda.
<b>Cose</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danni extracontrattuali</b>	Danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo o doloso di altre persone: il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
<b>Delitto colposo</b>	è solo il delitto espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
<b>Delitto doloso</b>	qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
<b>Franchigia</b>	per la garanzia Responsabilità civile: la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato. Per la garanzia Invalidità permanente: la parte di danno esclusa dall'indennizzo, espressa in percentuale di invalidità permanente;
<b>Incidente</b>	l'evento accidentale che coinvolge l'Assicurato con veicoli e/o persone.

# Condizioni di assicurazione

## ITAS Active

### Glossario

<b>Invalidità permanente</b>	la perdita definitiva, a seguito di Infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Infortunio</b>	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
<b>Massimale</b>	la massima esposizione che la Società è tenuta a pagare per ogni sinistro.
<b>Periodo di assicurazione</b>	è il periodo che inizia alla data di effetto riportata nel certificato assicurativo e termina alla scadenza del certificato stesso.
<b>Premio</b>	la somma dovuta dall'Aderente alla Società.
<b>Risarcimento</b>	somma pagata dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Scoperto</b>	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>Società</b>	ITAS Mutua che presta l'assicurazione.
<b>Spese di giustizia</b>	spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
<b>Sport del tempo libero</b>	attività sportiva svolta con finalità strettamente ricreative anche se effettuate in qualità di tesserati di federazioni sportive o associazioni/enti riconosciute dal CONI comunque <b>non specificatamente finalizzati alla partecipazione a gare, competizioni o a qualsiasi manifestazione sportiva di carattere agonistico.</b>
<b>Territorio italiano</b>	Italia, compreso San Marino e Città del Vaticano.
<b>Tutela legale</b>	l'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174.

# Condizioni di assicurazione

## ITAS Active

Norme di carattere generale

---

### NORME DI CARATTERE GENERALE

---

#### Art. 1.1 - CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Itas Active è una polizza collettiva ad adesione facoltativa con Contraente l'intermediario di Itas Mutua indicato sul certificato di assicurazione dell'Aderente.

##### **Cos'è una polizza collettiva?**

Una polizza collettiva è un contratto sottoscritto da un contraente nell'interesse di più persone assicurate; in particolare, i destinatari di ITAS Active sono le persone che praticano sport nel tempo libero.

#### Art. 1.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione** secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

#### Art. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dal momento del pagamento del Premio e per il periodo riportato nel Certificato di assicurazione.

##### **Da quando a quando sono coperto?**

Oggi stipulo un contratto della durata di un giorno ed effettuo il pagamento alle ore 8:30:  
decorrenza: ore 8:30 di oggi  
scadenza: ore 24:00 di oggi.

Oggi stipulo un contratto della durata di un giorno ed effettuo il pagamento per una copertura con decorrenza domani:  
decorrenza: ore 00.00 di domani  
scadenza: ore 24.00 di domani.

#### Art. 1.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### ART. 1.5 - ESONERO DALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI DIFETTI FISICI O MUTILAZIONI RILEVANTI PREESISTENTI

Il Contraente e l'Aderente sono esonerati dalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.

#### ART. 1.6 - ESONERO DALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI ALTRE ASSICURAZIONI INFORTUNI

Il Contraente e l'Aderente sono esonerati dall'obbligo di denunciare gli eventuali contratti infortuni individuali che gli Assicurati avessero stipulato o stipulassero per proprio conto.

# Condizioni di assicurazione

## ITAS Active

Norme di carattere generale

### Art. 1.7 - DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La durata della copertura assicurativa è indicata nel Certificato di assicurazione rilasciato ad ogni Aderente.

#### Quale può essere la durata della copertura assicurativa?

- Da 1 a 4 giorni;
- 7 giorni
- 1 mese
- 3 mesi

### Art. 1.8 - DIRITTO DI RECESSO PER RIPENSAMENTO

Quando l'adesione al contratto di assicurazione avviene a distanza **e la copertura è di durata pari o superiore a 30 giorni**, l'Aderente può recedere **entro 14 giorni dalla data di adesione**.

Per esercitare il diritto di ripensamento è necessario, in alternativa:

- utilizzare l'apposito tasto di recesso disponibile al sito [www.itasactive.it](http://www.itasactive.it).
- inviare una richiesta di recesso all'intermediario al quale è assegnata la *polizza*, oppure a ITAS Mutua mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [itas.mutua@pec-gruppoitas.it](mailto:itas.mutua@pec-gruppoitas.it).

La richiesta deve contenere gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso da diritto all'Aderente di ottenere la restituzione del Premio, al netto delle imposte e del fondo di garanzia, che viene rimborsato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

**Il diritto di ripensamento non può essere esercitato quando**, entro 14 giorni dalla data di adesione si verifica un *sinistro e/o l'aderente* richiede a ITAS Mutua o all'intermediario al quale è assegnata la *polizza* la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate.

### Art. 1.9 - ONERI FISCALI

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Aderente.**

### Art. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### Art. 1.11 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale in Europa se l'Assicurato è cittadino italiano residente in Italia, vale in Italia se l'Assicurato è cittadino straniero.

### Art 1.12 - LIMITE DI ETÀ

Le garanzie della Sezione Infortuni sono prestate per persone di età **non superiore a 80 anni**.

# Condizioni di assicurazione

## ITAS Active

Cosa è assicurato

---

## COSA È ASSICURATO

---

### GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati nel Certificato di assicurazione **con le limitazioni previste nella tabella dell'art. 2.4 - Massimali, limiti, scoperti e franchigie.**

#### Art. 2.1.1 - GARANZIA INFORTUNI

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce **durante la pratica di Sport del tempo libero.** Sono compresi in garanzia, anche gli infortuni causati da:

1. asfissia non di origine morbosa;
2. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. annegamento;
4. assideramento o il congelamento;
5. folgorazione;
6. colpi di sole o di calore;
7. morsi di animali, punture di insetti o aracnidi e affezioni conseguenti;
8. imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
9. malore o alterazione di coscienza, **salvo che il malore o l'alterata coscienza siano conseguenza delle patologie indicate all'art. 2.3.4 - Esclusioni garanzia Infortuni;**
10. colpa grave dell'Assicurato e del beneficiario, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile e fatto salvo in ogni caso quanto disposto all'art. 2.3.1 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie.

La garanzia Infortuni prevede le seguenti coperture:

##### a. INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'Infortunio ha per conseguenza un'Invalidità permanente **e questa si verifica entro un anno dalla data dell'Infortunio**, la Società liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità permanente, in base alle percentuali indicate nell'Allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 "Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale", conosciute anche come "Tabelle INAIL" delle quali si riporta un parziale estratto nell'art. 5.3 - Criteri di indennizzabilità, all'interno della sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

##### b. MORTE

Se l'Infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato **che si è verificata entro due anni** dal giorno dell'Infortunio stesso, la Società liquida agli eredi legittimi dell'Assicurato la somma assicurata per il caso di morte.

#### Art. 2.1.2 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente causati a terzi a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi **durante la pratica di Sport del tempo libero.**

**L'assicurazione si intende prestata in secondo rischio rispetto a quanto già coperto da eventuali altre polizze assicurative, da chiunque contratte in favore dell'Assicurato, a copertura delle stesse responsabilità e per risarcire gli stessi danni.**

# Condizioni di assicurazione

## ITAS Active

Cosa è assicurato

### Come opera una copertura assicurativa prestata in secondo rischio?

Se ho già in corso una polizza che copre la responsabilità civile verso terzi, in caso di sinistro, questa specifica copertura assicurativa interviene solo se il massimale dell'altra polizza è insufficiente a risarcire il danno, fermi in ogni caso franchigie, scoperti e fermo il massimale di questa copertura.

## GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti garanzie opzionali **sono acquistabili solo in abbinamento e, se acquistate**, sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati nel Certificato di assicurazione **con le limitazioni previste nella tabella "Massimali, limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4)**.

### Art. 2.2.1 - GARANZIA RIMBORSO SPESE

La garanzia Rimborso spese prevede le seguenti coperture:

#### a. SPESE MEDICHE E DI SOCCORSO

La Società, a seguito di Infortunio dell'Assicurato **durante la pratica di Sport del tempo libero, che abbia comportato accesso in pronto soccorso**, rimborsa le eventuali spese mediche e di soccorso sostenute a seguito del Sinistro.

#### b. RIMBORSO LEZIONI E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE

La Società, a seguito di Infortunio dell'Assicurato **durante la pratica di Sport del tempo libero, che abbia comportato accesso in pronto soccorso e che non gli consenta di praticare l'attività sportiva**, rimborserà le lezioni sportive e le spese di noleggio del materiale sportivo **pagate e non godute, con il limite della durata della copertura indicata nel Certificato di assicurazione**.

#### c. VIAGGIO PER RECUPERO ATTREZZATURA SPORTIVA IN ITALIA

Qualora a seguito di infortunio dell'Assicurato **durante la pratica di Sport del tempo libero, che abbia comportato accesso in pronto soccorso**, l'Assicurato abbia dovuto abbandonare sul Territorio italiano attrezzatura sportiva ad oltre 50 km dal comune di residenza, la Società rimborsa i costi di taxi, treno o aereo sostenuti per tornare a recuperare l'attrezzatura sportiva.

### Art. 2.2.2 - GARANZIA TUTELA LEGALE

La Società assume a proprio carico il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, **a seguito di Incidente e/o Infortunio durante la pratica di Sport del tempo libero**.

La garanzia copre le spese:

- per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società;
- per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
- per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la registrazione degli atti giudiziari;
- processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- di giustizia

**È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.**

# Condizioni di assicurazione

## ITAS Active

Cosa è assicurato

### L'Assicurato è tenuto:

- a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato che:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione** originato da atti commessi o attribuiti. Sono compresi i casi di applicazione della pena su richieste delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto doloso**, commesso dall'Assicurato **nella pratica di Sport del tempo libero**, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato (in tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato) o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. **Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**
- c) debba presentare opposizione avanti al Giudice** competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, **la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro 1.000,00.**
- d) subisca Danni extracontrattuali** dovuti a Fatto illecito di terzi.

### È possibile scegliere le garanzie da acquistare?

Sì, ho la possibilità di acquistare due combinazioni:

1. solo le garanzie base, Infortuni e Responsabilità civile;
2. le garanzie base più entrambe le garanzie opzionali, Rimborso spese e Tutela legale.

# Condizioni di assicurazione

ITAS Active

Cosa non è assicurato

---

## COSA NON È ASSICURATO

---

### Art. 2.3.1 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla pratica dei seguenti sport:  
alpinismo oltre il 3° grado della scala di Monaco, scalata su ghiaccio, arrampicata libera, arti marziali, bob, canyoning, downhill, football americano, freestyle non praticato in snowpark, hockey, immersione con autorespiratore, lotta nelle sue varie forme, motonautica, kitesurfing, parkour, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, salto con elastico, sci acrobatico, sci estremo, slittino su pista – intendendo una piccola slitta per una o due persone sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate -, skeleton, snowboard estremo, snowkite, sollevamento pesi, speleologia, wakeboard e dalla pratica di sport estremi in genere (es. bungee jumping, torrentismo, hidrospeed, free solo, scalata cascata di ghiaccio; sci o snowboard, slitta o slittino fuori dalle aree sciabili attrezzate);
- b) nell'ambito di attività sportive svolte a titolo professionale, partecipazione a competizioni agonistiche a livello professionistico inclusi i relativi allenamenti, e tutte quelle attività che non abbiano carattere ricreativo e dilettantistico;
- c) alla guida o in qualità di passeggero di qualsiasi veicolo o natante soggetto all'assicurazione obbligatoria (R.C. Auto) e velivoli in genere, compreso parapendio, paracadutismo, wingsuit e sport aerei in genere;
- d) da stato di ebrezza con valori di alcolemia superiori a 1,00 g/L e/o di etilismo cronico;
- e) da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane;
- f) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti e allucinogeni in genere, comprovati da analisi del sangue;
- g) da armi in genere, anche utilizzate dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività venatoria o in attività di tiro a segno.

### Art. 2.3.2 - ESCLUSIONI GARANZIA INFORTUNI

La garanzia Infortuni non comprende:

- a) gli infarti;
- b) le infezioni insorte o concausate da pandemia o epidemia.

Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici; l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

### Art. 2.3.3 - ESCLUSIONI GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia Responsabilità civile non comprende:

- a) tutti i danni che non siano materiali e diretti;
- b) i Sinistri per i quali l'Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società;
- c) i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) i danni alle Cose sollevate, rimorchiate, trasportate, caricate o scaricate.

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia di responsabilità civile il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

# Condizioni di assicurazione

## ITAS Active

Cosa non è assicurato

### Art. 2.3.4 - ESCLUSIONI GARANZIA TUTELA LEGALE

La garanzia di Tutela Legale non opera:

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari , eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate.**
- c) **per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;**
- d) **per fatti dolosi dell'Assicurato, salvo quanto previsto all'art. 2.2.2 – lettera c);**
- e) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- f) **per tutto quanto non espressamente indicato dall'art. 2.2.2;**
- g) **per controversie nei confronti della Società Itas.**

La Società non si assume il pagamento di:

- a) **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- b) **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## ITAS Active

Cosa fare in caso di sinistro

### MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA

#### Art. 2.4 - MASSIMALI, LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

##### Garanzia Infortuni

Art.	Titolo	Franchigia per ogni Sinistro	Somma assicurata per Sinistro (euro)
2.1.1 a)	Invalidità permanente	<b>30%</b> Per invalidità permanente superiore al 60% non si applicano franchigie.	<b>20.000</b>
2.1.1 b)	Morte		<b>30.000</b>

##### Garanzia Responsabilità civile

Art.	Titolo	Franchigia (euro) o % Scoperto per ogni Sinistro	Massimale per Sinistro (euro)
2.1.2	Responsabilità civile	<b>10%</b> per persona deceduta o ferita	<b>200.000</b> per persona deceduta o ferita e per Sinistro
		<b>500</b> per danni a Cose (anche se appartenenti a più persone)	<b>15.000</b> per danni a Cose (anche se appartenenti a più persone)

##### Garanzia Rimborso spese

Art.	Titolo	Franchigia (euro) o % Scoperto per ogni Sinistro	Limite di Indennizzo per Sinistro (euro)
2.2.1 a)	Spese mediche e di soccorso		<b>250</b>
2.2.1 b)	Rimborso lezioni e noleggio di attrezzature sportive		<b>50</b> al giorno con un massimo di <b>250</b>
2.2.1 c)	Rimborso recupero attrezzatura sportiva in Italia	10%	<b>250</b>

##### Garanzia Tutela legale

Art.	Titolo	Franchigia per ogni Sinistro	Massimale per Sinistro (euro)
2.2.2	Tutela legale		<b>3.000</b>

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## ITAS Active

Cosa fare in caso di sinistro

---

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

---

### IN CASO DI SINISTRO RELATIVAMENTE A TUTTE LE GARANZIE

#### Art. 3.1 - DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto alla Società **entro 9 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Codice Civile) inviando la denuncia via email all'indirizzo:

[sinistri.active@gruppoitas.it](mailto:sinistri.active@gruppoitas.it).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

### IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI

#### Art. 3.2 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

La denuncia del Sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, **corredata di eventuale certificato medico e/o di pronto soccorso, Successivamente l'Assicurato deve inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni.**

#### Art. 3.3 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'Indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'Infortunio può avere esercitato su queste condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'Indennizzo per Invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Per Invalidità permanente, la Società liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata, in base alle percentuali indicate nell'allegato n.1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 - Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, conosciute anche come 'Tabelle INAIL' - delle quali si riporta un parziale estratto:

<b>Perdita totale</b>	<b>Destro</b>	<b>Sinistro</b>
di un arto superiore	85%	75%
di un avambraccio	75%	65%
di una mano	70%	60%
di un arto inferiore sopra il ginocchio	65%	65%
di un arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio	50%	50%
di un piede	50%	50%
del pollice	28%	23%
dell'indice	15%	13%
del mignolo	12%	12%
del medio	12%	12%
dell'anulare	8%	8%
dell'alluce	7%	7%
di ogni altro dito del piede	3%	3%
della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	100%
della facoltà visiva di un occhio	35%	35%
della capacità uditiva di ambedue gli orecchi	60%	60%
della capacità uditiva di un orecchio	15%	15%

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; **se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.**

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, **fino al massimo del 100%.**

# Condizioni di assicurazione

## ITAS Active

### Sezione Cosa fare in caso di sinistro

Nei casi di Invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita, con riferimento alle percentuali previste **della predetta tabella**, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

La valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e la liquidazione consiste nel pagamento di un capitale.

**Nel caso di Invalidità permanente pari o inferiore al 30%, all'Assicurato non sarà corrisposto alcun Indennizzo;** se l'Invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale l'Indennizzo sarà corrisposto per la parte eccedente; per invalidità permanente superiore al 60% non si applicano franchigie e la Società indennizzerà l'intera somma assicurata.

#### **Art. 3.4 - CUMULO DI INDENNITÀ**

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, verificatasi **entro due anni** dal giorno dell'Infortunio stesso, la Società corrisponde la somma assicurata agli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali. L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità permanente, l'assicurato muore in conseguenza del medesimo Infortunio, **la Società corrisponde agli eredi legittimi soltanto la differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità permanente.**

#### **Art. 3.5 - DETERMINAZIONE DELL' INDENNIZZO – PERIZIA CONTRATTUALE**

L'Indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

Le eventuali controversie di origine medica sulla natura delle lesioni, sul grado di Invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 3.3 - Criteri di indennizzabilità - possono essere demandate, per iscritto, a richiesta di una delle Parti e purché l'altra vi consenta, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel comune sede dell'Ordine dei Medici, nel cui territorio di competenza risiede l'assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'Indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

#### **Art. 3.6 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società deve procedere alla valutazione del danno, dare comunicazione agli interessati della liquidazione delle indennità che risultino dovute e, qualora non sorga controversia, provvedere al pagamento, **entro il 30° giorno dalla accettazione della comunicata liquidazione, delle suddette indennità.**

**L'Indennizzo viene corrisposto in Italia in euro, presso la sede della Società o presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.**

### IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

#### **Art. 3.7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

La denuncia del Sinistro deve contenere:

- **la descrizione dei fatti relativi al sinistro** con l'indicazione del luogo, del giorno, l'ora e le cause che lo hanno determinato;
- **documentazione disponibile riguardante il sinistro.**

**L'Assicurato che sia coperto da più polizze assicurative per lo stesso rischio, in caso di Sinistro è tenuto a farne denuncia a tutti gli assicuratori interessati.**

# Condizioni di assicurazione

## ITAS Active

### Sezione Cosa fare in caso di sinistro

#### **Art. 3.8 - GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nel Certificato di assicurazione per il danno cui si riferisce la domanda.

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle Spese di giustizia penale.**

### IN CASO DI SINISTRO GARANZIA RIMBORSO SPESE

#### **Art. 3.9 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di Sinistro, l'Assicurato è tenuto a documentare:

- a) l'accesso al pronto soccorso;**
- b) le spese mediche e di soccorso sostenute in riferimento all'art. 2.1.2 – lettera a)**
- c) le spese sostenute per le lezioni sportive e/o noleggio di attrezzatura sportiva** in riferimento all'art. 2.1.2 – lettera b)
- d) le spese di taxi, treno o aereo sostenute per tornare a recuperare l'attrezzatura sportiva** in riferimento all'art. 2.1.2 – lettera c).

### IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

#### **Art. 3.10 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO**

Ai fini della presente garanzia di Tutela Legale, per insorgenza del Caso assicurativo, si intende il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della copertura e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza.

Si considerano a tutti gli effetti unico Caso assicurativo:

vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

#### **Art. 3.11 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

L'Assicurato deve **tempestivamente denunciare alla Società qualsiasi Caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.**

**In ogni caso deve fare pervenire alla Società, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.**

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del Caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

#### **Art. 3.12 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

# Condizioni di assicurazione

## ITAS Active

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

### **Art. 3.13 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO**

Ricevuta la denuncia del Caso assicurativo, quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini della presente polizza.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento penale se l'imputazione presenta possibilità di successo.

**L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.**

**L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con la Società.**

**La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.**

### **Art. 3.14 - RECUPERO DI SOMME**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

**Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

#### **A chi posso rivolgermi in caso di sinistro?**

Per denunciare un sinistro devo scrivere un'email a [sinistri.active@gruppoitas.it](mailto:sinistri.active@gruppoitas.it).

Per informazioni su sinistri già denunciati posso telefonare al numero 0461/896301 da lunedì a sabato dalle 07:00 alle 22:00.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## Itas Active

Estratto dello Statuto

### CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA

## ESTRATTO DELLO STATUTO

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia ed è altresì scaricabile dal sito [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it).

#### Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G."

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

#### Art. 5 - Contribuzioni

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. (...)

#### Art. 9 - Contributi-colletta

Il Consiglio di amministrazione determina almeno annualmente i tassi di contributo-colletta da applicare ai valori di classe per ciascun ramo esercitato ed eventualmente per particolari settori di uno stesso ramo. (...)

Il contributo-colletta, integrato dall'eventuale Fondo di garanzia, è notificato ai Soci mediante affissione nelle sedi degli intermediari e deve essere pagato entro i termini e nei modi stabiliti dalle condizioni di polizza. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in quanto non contrastino con le norme legislative o regolamentari.

#### Art. 10 - Ammissioni alla Società

Può partecipare alla Società chiunque abbia un interesse all'assicurazione e ciò anche mediante stipulazione di polizza per conto altrui o di chi spetta o a mezzo di rappresentante.

La qualità di Socio-Assicurato si acquista con la stipulazione della polizza di assicurazione la quale, assieme alle presenti norme statutarie, regola i rapporti del Socio-Assicurato con l'ITAS Mutua. (...)

La qualifica ed i conseguenti diritti di Socio cessano immediatamente a tutti gli effetti per il Socio-Assicurato con l'estinzione - a qualsiasi causa dovuta - del rapporto assicurativo (...).

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere sull'ammissione dei Soci a suo insindacabile giudizio.

#### Art. 11 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella Polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella Polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

#### Art. 27 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.

La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma).

Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della Società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.